



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **5833/PROD.COMM**
riferimento: **prot. 3308 dd. 22/02/2010**
allegato
Trieste, **15 marzo 2010**

Al Comune di

e, p.c.

Alla Direzione Centrale

oggetto: LR 29/2005, art. 16 – Vendita prodotti agricoli e localizzazione esercizi commerciali

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti in merito a quanto in oggetto indicato; in via preliminare, si richiamano, sul punto, le seguenti note¹ della Direzione scrivente:

1. circolare prot. n. 11282/PROD.COMM. dd. 8 maggio 2007, dove, al punto 11, è stato precisato che <<L'attività di vendita di cui all'articolo 4 (del decreto nazionale n. 228/2001) può essere svolta dall'imprenditore agricolo, come definito dal novellato articolo 2135 del codice civile, singolo o associato (quindi sono ammissibili, a differenza della L. 59/63, anche le società sia di persone sia di capitale), che risulti però iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/93: e si sottolinea che tale iscrizione costituisce **il necessario presupposto** per quanto attiene l'esercizio della vendita ex art. 4 del nuovo decreto 228/2001>>; in tal caso, l'attività di vendita dei prodotti agricoli (ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e del citato decreto legislativo n. 228/2001) viene esclusa dall'applicazione della legge regionale n. 29/2005 (articolo 4, comma 1, lettera d), incluso l'articolo 16;

2. nota prot. 3491/PROD.COMM. dd. 15 febbraio 2010, in cui si sostiene che, per quanto la modifica dell'uso in atto di un'unità immobiliare relativa ad una superficie utile non superiore al 25% non comporti la modifica della destinazione d'uso dell'unità medesima, in ogni caso l'attivazione di un esercizio di vicinato o di media minore, quindi di un **esercizio propriamente commerciale**, deve avvenire anche nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 29/2005, in virtù del quale:

1. gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile;

¹ Tutte le note/circolari citate nel testo sono consultabili sul sito:

<http://www.regione.fvg.it/rafvgeconomiaimprese/areaArgomento.act?dir=/rafvgecms/RAFVG/AT4/ARG3/>

2. gli esercizi di media struttura possono essere allocati:

a) senza vincolo di destinazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale, solo nell'ambito delle aree di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a) (aree edificate, aree dei centri storici ed aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali);

b) con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale, in tutte le altre aree.

Premesso quanto sopra, nel quesito si precisa che la fattispecie non concerne attività agricola e che il Comune non ha ancora approvato né i criteri relativi alla media distribuzione, né il Piano di settore del commercio: come costantemente sostenuto dalla scrivente Direzione (cfr. note prot. 18005/PROD.COMM. dd. 26 giugno 2006 e prot. 6118/PROD.COMM dd. 7 marzo 2007), questo comporta l'impossibilità di rilasciare nuove autorizzazioni commerciali sia per le medie, sia per le grandi strutture di vendita (cfr. TAR Sardegna, sentenza n. 702/2002; TAR Lombardia, sentenza n. 1781/2003; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4324/2003; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3027/2007).

Per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti agricoli e per l'agricoltura (nonché, dei prodotti similari), quale vendita di generi <<non alimentari>> a basso impatto, si puntualizza che gli stessi non costituiscono un terzo *genus* accanto ai settori alimentare e non alimentare, ma hanno una rilevanza esclusivamente ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 e del comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 29/2005

Ad ogni modo, le disposizioni di favore citate (art. 16, comma 5, e art. 18, comma 6) presuppongono un adeguamento da parte degli strumenti urbanistici comunali, in quanto non operano automaticamente: da una semplice <<lettura letterale>> delle norme in argomento si evince, infatti, che i generi non alimentari a basso impatto <<possono essere allocati>> ed i relativi standard dei parcheggi <<possono essere ridotti>>, il che implica uno specifico recepimento nella pianificazione comunale di settore (cfr. note della scrivente prot. 10611/PROD.COMM. dd. 26 marzo 2006 e prot. 9727/PROD.COMM. dd. 16 marzo 2006).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto

telefono: 040 3772405

e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo

telefono: 040 3772448

e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it